

STATUTO

TITOLI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: DENOMINAZIONE

1. E' costituita l'Associazione denominata:

"ASSOCIAZIONE CROCE VERDE LISSONESE

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO".

2. L'Associazione è stata fondata il 18 aprile 1974 in Lissone.

3. L'associazione aderisce alla rete associativa nazionale di cui all'articolo 41, comma 2 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 denominata "Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze", in acronimo "A.N.P.A.S." con sede legale in Firenze, via Pio Fedi n. 46/48.

4. Il motto dell'Associazione è "UBI NECESSITAS ADSUM".

Articolo 2: SEDE

1. L'Associazione ha sede legale in Lissone, via Alberto da Giussano n. 56.

Articolo 3: NATURA

1. L'Associazione è laica ed apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

2. L'Associazione non ha finalità di lucro.

Articolo 4: DURATA

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II
SCOPI E ATTIVITA'

Articolo 5 SCOPI

1. L'associazione informa il proprio impegno a principi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale, nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà.

2. I fini dell'associazione sono:

- a) ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- b) aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della mutualità e della solidarietà nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei soci;
- e) collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita civile, sociale e culturale dei singoli e della collettività;
- f) favorire e collaborare a forme partecipative di intervento nel campo socio-sanitario, dell'ambiente, dell'handicap e ad altre iniziative dirette alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici.

Articolo 6: ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

1. Ai fini del perseguimento di tale scopo l'Associazione si propone di svolgere una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- b) interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera b) del comma 1

dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui di cui alla lettera c) del comma 1

dell'articolo 5 del Decrto Legislativo n. 117/2017;

d) prestazioni di protezione civile di cui di cui alla lettera y) del comma 1

dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

2. In particolare, l'Associazione attua le attività sopra elencate tramite:

a) gli interventi e le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie quali:

1. il servizio di soccorso sanitario e di emergenza urgenza a mezzo di autoambulanza;

2. il servizio di trasporto sanitario a mezzo di autoambulanza;

3. il servizio di trasporto socio-sanitario a mezzo di autoambulanza e di automezzi speciali;

b) la gestione di servizi sociali, socio-sanitari e assistenziali;

c) la gestione di servizi di continuità assistenziale in collaborazione con le strutture pubbliche;

d) gli interventi di protezione civile;

e) gli interventi di formazione ed informazione sanitaria, di prevenzione nel campo della salute e di protezione civile, nei vari aspetti sanitari e sociali;

f) la promozione della cultura solidaristica relativamente alle tematiche sanitarie, socio-sanitarie, assistenziali, della protezione civile, della tutela dell'ambiente e della sicurezza sociale in generale;

g) la promozione dello sviluppo di attività in collaborazione con Associazioni, Enti Locali, Nazionali ed Internazionali a scopo sanitario, socio-sanitario, assistenziale, della protezione civile, della tutela

dell'ambiente e della sicurezza sociale;

h) la promozione di iniziative formative, informative e culturali per la diffusione e l'affermazione dei principi contenuti nel presente statuto.

Articolo 7: ATTIVITA' DIVERSE

1. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

2. Tali attività saranno individuate dall'organo di amministrazione che ne documenta il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione.

Articolo 8: AREA DI COMPETENZA

1. L'Associazione svolge la propria attività nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

TITOLO III

I SOCI

Articolo 9: REQUISITI DEI SOCI

1. Possono essere soci dell'Associazione:

a) i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di provata buona condotta morale e civile, che abbiano raggiunto la maggiore età;

b) le persone giuridiche, pubbliche e private, e gli Enti che per la loro attività di lavoro o di studio, o per la loro finalità, scopi sociali e umanitari, siano interessate all'attività dell'Associazione, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 32, comma 2 del decreto Legislativo n. 117/2017.

2. I Soci sono classificati in tre distinte categorie.

Sono Soci:

- a) ONORARI: coloro i quali, per particolari meriti e riconoscimenti o particolarmente prodigatisi nella prestazione di servizi di ogni genere a favore dell'Associazione, sono dichiarati tali a seguito di delibera del Consiglio Direttivo;
- b) SOSTENITORI: coloro i quali, sostengono economicamente le attività dell'Associazione versando annualmente almeno la quota associativa, ma non prestano servizio come volontari;
- c) VOLONTARI: coloro i quali, prestano la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, come "Volontari" nell'espletamento dei servizi loro demandati dall'Associazione e versano la quota associativa annuale.

Articolo 10: AMMISSIONE DEI SOCI

1. L'Ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati che deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo e deve recare la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo statuto ed i regolamenti.

2. Il Consiglio Direttivo delibera entro sessanta giorni sulle domande presentate, dandone comunicazione all'interessato.

In caso di accoglimento della domanda, la deliberazione è annotata nel libro dei soci.

L'eventuale rifiuto di ammissione deve essere motivato. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva prima

riunione.

3. La domanda di ammissione all'Associazione comporta l'accettazione dello Statuto e dei regolamenti interni ed impegna il socio a tutti gli effetti statutari e regolamentari.

4. I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 11: DIRITTI DEI SOCI

1. I soci hanno il diritto a:

a) essere informati sulla struttura, sullo spirito e sugli indirizzi del presente Statuto;

b) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo Statuto e dai regolamenti da esso derivati;

c) eleggere le cariche sociali;

d) essere eletti alle cariche sociali;

e) richiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dallo Statuto;

f) formulare proposte all'organo amministrativo nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini degli obiettivi previsti dal presente Statuto;

g) votare nelle assemblee.

Articolo 12: DOVERI DEI SOCI

1. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna i Soci al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

2. I Soci devono rispettare il codice etico dell'Associazione ed hanno l'obbligo della riservatezza relativamente a tutte le informazioni di cui

venissero a conoscenza nel corso dell'espletamento dei servizi loro demandati dall'Associazione.

3. I Soci non devono compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione.

4. I Soci devono essere muniti di tessera associativa indicante la categoria di appartenenza.

5. I Soci volontari, durante l'espletamento del servizio, devono essere provvisti di divisa e tessera di riconoscimento.

6. I Soci, con esclusione dei soci onorari, sono tenuti al versamento della quota sociale entro il trenta aprile di ogni anno.

7. La quota sociale è personale, non ha carattere patrimoniale, non può essere rimborsata, trasferita e ceduta per nessun motivo.

Articolo 13: INCOMPATIBILITA'

1. Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

2. Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Articolo 14: PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di socio può venir meno per uno dei seguenti motivi:

a) per recesso, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;

b) per decadenza e cioè per la perdita di uno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

c) per esclusione e cioè per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme e obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità;

d) per morosità;

e) per decesso.

2. Il socio sottoposto dal Consiglio Direttivo alla procedura di perdita della qualifica di socio per decadenza e per esclusione deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

3. Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere all'Assemblea dei Soci entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC.

4. I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al comma precedente. Quello di cui alla lettera d) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento.

5. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

Articolo 15: COMPENSO DELLE PRESTAZIONI

1. Il socio volontario presta la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto. L'attività del socio volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

2. Al socio volontario, durante l'espletamento del servizio, possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro i limiti ed i criteri preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo può deliberare di assumere lavoratori dipendenti

o di avvalersi di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 33, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Articolo 16: ASSICURAZIONI

1. L'Associazione provvede a coprire con adeguata assicurazione i soci volontari impegnati nell'espletamento del servizio contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività nonché per la responsabilità civile verso terzi.

T I T O L O I V

ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 17: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo di amministrazione: il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo: il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale;
- e) il Revisore Legale, quando la nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite all'Organo di Controllo formato ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Decreto legislativo n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni;
- f) il Collegio dei Probiviri.

2. Tutte le cariche sociali sono elettive.

3. A tutte le cariche sociali, ad eccezione dei componenti l'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del

revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

4. Le elezioni per le cariche sociali avvengono per votazione a scrutinio segreto entro sessanta giorni dalla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro durata in carica, secondo le norme del Regolamento Elettorale.

5. I componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale, il Sindaco Unico, il Revisore Legale ed i componenti del Collegio dei Probiviri sono rieleggibili.

T I T O L O V

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 18 ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Associazione ha nell'Assemblea dei Soci il suo organo sovrano.
2. L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.
3. I Soci, regolarmente iscritti da almeno tre mesi nel libro soci, hanno il diritto di partecipare e votare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria.

Articolo 19: CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei soci è convocata, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria, dal Presidente, o su richiesta del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto, mediante avviso scritto affisso all'albo dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data della riunione o mediante avviso scritto da far recapitare ai soci - con qualsiasi mezzo - almeno quindici giorni prima indicando:

l'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo della riunione sia della prima che della seconda convocazione nonché le modalità di partecipazione. Tra la prima e la seconda convocazione devono decorrere almeno 24 (ventiquattro) ore.

2. L'Assemblea dei soci si può svolgere anche in più luoghi, audio e/o video collegati, purché siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o audio video collegati a cura dell'associazione nei quali gli intervenuti potranno affluire, e siano rispettate le seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta l'assemblea in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi dell'assemblea oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e purché in tutti i luoghi audio e/o audio video collegati in cui si tiene la riunione sia predisposto il foglio delle presenze.

3. L'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il trenta aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e per l'approvazione del bilancio preventivo per l'anno in

CORSO.

Articolo 20: COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE

DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci, in sede ordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei soci intervenuti. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di qualunque numero di soci e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei soci intervenuti.

2. L'Assemblea dei Soci, in sede straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di due terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei soci intervenuti. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di qualunque numero di soci e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei soci intervenuti.

3. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e le devoluzioni del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

4. L'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio è ammessa.

5. Il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre è vietato. La delega non può essere conferita a componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale, al Sindaco Unico, al Revisore Legale ed ai componenti del Collegio dei Probiviri.

6. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi da un

componente del Consiglio Direttivo.

7. Le funzioni di segretario dell'Assemblea straordinaria sono demandate ad un notaio nei casi previsti dalla legge.

8. Le deliberazioni prese devono essere fatte constatate da apposito processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

9. Le deliberazioni, prese in conformità allo statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Articolo 21: FORMA DI VOTAZIONE

DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

2. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Su decisione del Presidente dell'Assemblea e per decisioni di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente dell'Assemblea può scegliere, in questo caso, due scrutatori fra i soci presenti.

Articolo 22: COMPITI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria:

a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale, il Sindaco Unico, il Revisore Legale e i componenti del Collegio dei Probiviri, secondo le norme del regolamento elettorale;

b) discutere e deliberare le direttive d'ordine generale dell'Associazione;

c) discutere e deliberare il bilancio sociale, il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e la relazione di Missione;

d) discutere e deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi

- sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) deliberare i regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
 - f) deliberare l'entità della quota sociale annuale;
 - g) discutere e deliberare sulla richiesta di ammissione a socio rimessa alla sua decisione ai sensi del precedente articolo 10, comma 2;
 - h) discutere e deliberare sulla perdita della qualifica di socio per decadenza e per esclusione rimessa alla sua decisione da parte del socio sottoposto a tale procedura, ai sensi del precedente articolo 14, comma 3;
 - i) discutere e deliberare ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e dai Collegi;

In sede straordinaria:

- a) discutere e deliberare discutere e deliberare le proposte di modifica dello Statuto;
- b) discutere e deliberare ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e dai Collegi;
- c) discutere e deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a scopi di beneficenza ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

T I T O L O V I

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 23: COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da sette a undici componenti, eletti dai soci tra i soci stessi, secondo le norme del regolamento elettorale.

2. Il Consiglio Direttivo dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi.
3. L'assunzione della carica di componente del Consiglio Direttivo è subordinata al possesso dei requisiti previsti dal Codice Etico dell'Associazione e dall'articolo 2382 del codice civile.
4. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.
5. Il Consiglio Direttivo, qualora debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, venuti meno per qualsiasi causa, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.
6. Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, l'assemblea procederà ad elezioni suppletive. I consiglieri così eletti scadranno con quelli già in carica.
7. I componenti del Consiglio Direttivo non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti.
8. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti:
 - a) il Presidente dell'Associazione;
 - b) il Vice Presidente;
 - c) il Segretario;
 - d) il Tesoriere.

Articolo 24: RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Segretario su mandato del Presidente o di almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, di norma almeno una volta al mese.

3. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i componenti dell'organo amministrativo, e a tutti i componenti effettivi dell'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso sono fissati: l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché le modalità di partecipazione.

4. Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e tutti i componenti effettivi dell'organo di controllo, se nominato.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla

votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza semplice dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

7. I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono redatti dal Segretario o, in sua assenza, e solo per quella riunione, da persona scelta dal Presidente fra i Consiglieri presenti.

Articolo 25: FORMA DI VOTO

1. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei componenti presenti.
2. Il voto è espresso per alzata di mano su ogni questione. Su decisione del Presidente, per decisioni di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.
3. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
4. Il Consigliere che in una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, deve darne comunicazione al Consiglio Direttivo e all'Organo di controllo e deve astenersi dal partecipare alla votazione.

Articolo 26: COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea dei Soci per il conseguimento dello scopo sociale.
2. Spetta al Consiglio Direttivo:
 - a) eleggere, tra i propri componenti, il Presidente;
 - b) nominare fra i suoi componenti uno o più consiglieri delegati, determinandone i poteri;

- c) provvedere al buon andamento dell'Associazione esercitando tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione consentiti dallo statuto e dalle leggi vigenti e non tassativamente riservati all'Assemblea dei Soci;
- d) predisporre annualmente il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- e) provvedere alla gestione del personale dipendente dell'Associazione;
- f) avvalersi di lavoratori autonomi;
- g) deliberare su ogni atto patrimoniale e finanziario;
- h) deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame;
- i) predisporre i regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- j) convocare almeno una volta all'anno, entro il trenta aprile, l'Assemblea ordinaria dei Soci;
- k) deliberare l'ammissione dei soci e ratificare le eventuali dimissioni;
- l) procedere all'inizio di ogni anno alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- m) deliberare l'adesione e la partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche o private che interessino l'attività dell'Associazione nominando i propri rappresentanti in seno a tali organismi;
- n) nominare i soci onorari;

3. Il Consiglio Direttivo, nello svolgere i suoi compiti, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso e composte da soci e non soci.

Articolo 27: PERDITA DELLA QUALIFICA DI CONSIGLIERE

1. In aggiunta ai casi previsti dall'articolo 14 la qualifica di consigliere si perde per dimissioni dalla carica.

T I T O L O VII

IL PRESIDENTE

Articolo 28: ELEZIONE DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti.

Articolo 29: COMPITI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale, dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di legge di fronte a terzi ed in giudizio, ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

2. Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.
- b) mantiene i contatti con gli enti pubblici e cura ogni rapporto con i terzi;
- c) promuove le deliberazioni del Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione;
- d) sovrintende all'andamento generale dell'Associazione e vigila sull'attività di tutti i dipendenti;
- e) adempie a tutte le funzioni demandate dalla legge, dal presente statuto e da specifiche deleghe del Consiglio Direttivo.

3. In assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice - Presidente.

T I T O L O VIII

IL VICE PRESIDENTE

Articolo 30: ELEZIONE DEL VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti.

Articolo 31 COMPITI DEL VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

T I T O L O IX

IL SEGRETARIO

Articolo 32: ELEZIONE DEL SEGRETARIO

1. Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti.

Articolo 33 COMPITI DEL SEGRETARIO

1. Il Segretario ha la responsabilità organizzativa dell'Associazione.
2. Il Segretario è responsabile della tenuta del libro dei soci e dei libri sociali.
3. Il Segretario partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci e redige i relativi verbali.
4. Il Segretario è a disposizione dei soci per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela, che rientrano nelle finalità dell'Associazione.

T I T O L O X

IL TESORIERE

Articolo 34: ELEZIONI DEL TESORIERE

1. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti.

Articolo 35: COMPITI DEL TESORIERE

1. Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa dell'Associazione e della tenuta dei libri contabili.
2. Il Tesoriere è responsabile del patrimonio dell'Associazione.

TITOLO XI

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

Articolo 36: L'ORGANO DI CONTROLLO

1. I soci, nei casi inderogabilmente previsti dalla legge ed inoltre qualora lo ritengano opportuno, eleggono un organo di controllo costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale composto da tre componenti effettivi e da due componenti supplenti, secondo le norme del regolamento elettorale.
2. I componenti dell'organo di controllo possono essere scelti anche fra persone non socie dell'Associazione.
3. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile.
4. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti che assumerà la carica di Presidente del collegio sindacale.
5. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.
6. L'organo di controllo ha il diritto ad assistere a tutte le sedute del Consiglio Direttivo.

Articolo 37: COMPITI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

1. L'organo di controllo deve:
 - a) controllare l'amministrazione dell'Associazione;
 - b) accertare la regolare tenuta della contabilità;
 - c) accertare la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

- d) accertare quanto altro previsto dalle leggi in materia civile e fiscale.
2. L'organo di controllo deve redigere di ogni verifica un verbale.
3. L'organo di controllo deve formulare un parere sul progetto di bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo.

Articolo 38: REVISORE LEGALE

1. L'assemblea nomina un revisore legale nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita all'Organo di Controllo composto secondo le norme di legge vigenti.

T I T O L O X I I

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 39: I PROBIVIRI

1. L'Associazione desidera, che ogni socio si attenga ai più elevati standard di comportamento in qualsiasi rapporto tra i soci stessi, con le persone assistite e con gli esterni.
2. La scelta del comportamento corretto incomincia dall'onestà e dall'integrità di ciascun socio e dal rispetto dello statuto e dei regolamenti interni.

Articolo 40: NOMINA DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti effettivi e da due componenti supplenti, nominati tra i Soci, secondo le norme del Regolamento Elettorale.
2. I componenti del Collegio dei Probiviri devono avere un'anzianità associativa di almeno quattro anni e possedere spiccate doti etico morali

riconosciute all'interno dell'Associazione.

3. Il Collegio elegge tra i suoi componenti il Presidente.

4. Il Collegio si riunisce di norma almeno una volta ogni tre mesi e comunque tutte le volte che uno dei membri ne faccia richiesta.

Articolo 41: COMPITI DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri deve dirimere ogni controversia tra gli associati, relativamente al rapporto associativo, o tra gli associati e l'Associazione.

2. Il Collegio dei Probiviri giudica ex bono et aequo, senza rito di forma, salvo i casi riservati inderogabilmente all'autorità giudiziaria.

3. Il Collegio relaziona ogni tre mesi al Consiglio Direttivo sulle decisioni adottate per ogni singolo provvedimento.

Articolo 42: PERDITA DELLA QUALIFICA DI PROBIVIRO

1. La qualifica di componente del Collegio dei Probiviri si perde, oltre i casi previsti dall'articolo 14, per dimissioni della carica.

T I T O L O XIII

LIBRI SOCIALI

Articolo 43: LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione deve tenere:

a) il libro dei Soci;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, in cui saranno trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;

e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei probiviri.

2. I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le norme del

regolamento per la disciplina di accesso agli atti.

T I T O L O XIV

FINANZE, PATRIMONIO E STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE

Articolo 44: SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

1. L'Associazione organizza un sistema di rilevazione dei movimenti contabili per redigere le scritture contabili necessarie alla redazione del bilancio e per adempiere agli obblighi di legge.
2. Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'articolo 7 dello statuto.
3. Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 7 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
4. L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.
5. Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 45: ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 46: RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività:

- a) dalla quota di iscrizione iniziale da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione e dalla quota di rinnovo annuale da versarsi entro la data del trenta aprile di ogni anno nell'importo fissato dall'Assemblea dei Soci;
- b) dalle quote versate dai soci onorari e sostenitori;
- c) da contributi volontari degli associati;
- d) da contributi dello Stato, di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito e da enti in genere;
- e) da contributi di organismi internazionali;
- f) da contributi di privati;
- g) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
- i) da rendite patrimoniali e finanziarie;
- j) da attività di raccolta fondi;
- k) da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- l) da cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;
- m) da attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- n) da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali

attività secondarie e strumentali;

o) da proventi derivanti da attività diverse di cui all'articolo 7.

2. Tutti i beni ricevuti e le loro rendite servono esclusivamente al conseguimento delle finalità descritte in questo Statuto.

Articolo 47: PATRIMONIO

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a) beni mobili ed immobili di proprietà;

b) entrate di cui all'articolo 46, comma 1;

c) eccedenze annuali di bilancio.

2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Articolo 48: BILANCIO SOCIALE

1. L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

2. Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Articolo 49: DIRITTI DEI SOCI AL PATRIMONIO SOCIALE

1. Il socio, che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione,

perde ogni diritto al patrimonio sociale.

T I T O L O X V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 50: SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione può essere sciolta:

- a) per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci iscritti;
- b) per impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'Assemblea dei Soci.

2. La delibera di scioglimento prevede la nomina di un liquidatore ed il patrimonio residuo dell'Associazione, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

Articolo 51: DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, integrato dai regolamenti interni, si fa riferimento alla Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" e successive modifiche ed integrazioni, alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

2. L'Associazione si obbliga a comunicare ogni eventuale modifica statutaria alla Regione Lombardia e all'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, entro il quindicesimo giorno dall'adozione.

3. Il presente Statuto si compone di 51 articoli.

F.to Chiapparrone Giacomo

F.to Margherita Mussi